

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: il nuovo reddito di emergenza

di Alessandro Carlesimo



L'[articolo 82 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio) interviene **prevedendo un'integrazione reddituale per quei nuclei familiari che versano in stato di necessità economica in conseguenza dell'emergenza coronavirus.**

La nuova misura di sostegno interessa, in particolare, le famiglie che ad oggi non hanno o non hanno avuto accesso ad altre forme di sostegno del reddito.

Più in dettaglio, la platea dei beneficiari comprende i **nuclei con valore Isee inferiore a 15.000 euro che, al momento della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti economico reddituali:**

- **reddito familiare del mese di aprile 2020 inferiore a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'[articolo 4, comma 2, D.L. 4/2019](#)** (si tratta dello stesso indice utilizzato anche ai fini del calcolo del reddito di cittadinanza), **fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro**, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee;
- **patrimonio mobiliare dell'anno 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000** (25.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee).

I due requisiti devono sussistere **congiuntamente**. Il "reddito familiare" del mese di aprile deve essere determinato secondo il **criterio di cassa**, sommando le componenti indicate all'[articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 159/2013](#) (ad esclusione, si presume, delle fonti reddituali ivi ricomprese **non identificabili secondo il principio di cassa**).

Per "**patrimonio mobiliare**" deve considerarsi la somma delle disponibilità e delle attività

finanziarie/patrimoniali di cui all'[articolo 5, comma 4, D.P.C.M. 159/2013](#). La consistenza dichiarata viene verificata dall'Inps di concerto con l'Agenzia delle Entrate, attingendo ai dati dell'**anagrafe tributaria** relativi ai saldi ed alle giacenze medie patrimoniali comunicate dagli operatori finanziari.

Come anticipato in premessa, il reddito di emergenza è **precluso alle famiglie di coloro che sono già destinatari di indennità o altri sussidi**.

Il "Rem" è quindi escluso ai nuclei familiari con presenza di persone che percepiscono o abbiano percepito una delle seguenti indennità riconosciute in dipendenza dell'emergenza coronavirus:

- **indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** ([articolo 27 D.L. 18/2020](#));
- **indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago** ([articolo 28 D.L. 18/2020](#));
- **indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme** ([articolo 29 D.L. 18/2020](#));
- **indennità lavoratori del settore agricolo** ([articolo 30 D.L. 18/2020](#));
- **indennità lavoratori dello spettacolo** ([articolo 38 D.L. 18/2020](#));
- **reddito di ultima istanza in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private e dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività** ([articolo 44 D.L. 18/2020](#));
- **altre indennità riconosciute ai lavoratori agli [articoli 84 e 85](#) dal Decreto Rilancio con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020.**

L'assegnazione del nuovo reddito straordinario è peraltro **incompatibile** con la presenza di componenti familiari che, al momento della domanda, **percepiscono una pensione diretta o indiretta** (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) **o sono titolari di contratti di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore ai limiti su citati con riferimento alle soglie di reddito familiare mensile, oppure percepiscono il reddito di cittadinanza o altre misure aventi finalità analoghe**.

La misura del reddito di emergenza è erogata dall'Inps in **due rate di importo pari a 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza sopra esposto, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee**.

Il richiedente del beneficio, il quale deve obbligatoriamente risiedere in Italia, è **tenuto a presentare apposita istanza all'Inps entro il 30 giugno 2020**.

La domanda è proponibile **online**, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. In alternativa alla presentazione diretta, è ammessa anche la presentazione presso i Caf convenzionati o presso gli istituti di patronato.

Si segnala che a breve l'Inps diffonderà una **circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione delle domande.**